

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ... 108

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 111

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) ..... 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 112

##### RISOLUZIONI:

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 112

##### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo ..... 113

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4296 Nastri*) ..... 113

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.**  
(COM(2010)623 def.)

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**  
(Doc. LXXXVII-bis, n.1).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione in ordine al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 ed alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011. Per la prima volta, grazie al combinato disposto di modifiche legislative all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo nor-

mativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e dei pareri della Giunta per il regolamento del 9 febbraio 2000 e del 14 luglio 2010, si apre una vera e propria sessione europea parlamentare dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso.

Evidenzia come con l'adozione di questa nuova procedura si intenda soprattutto assicurare una partecipazione diretta del Parlamento al dibattito sulle priorità strategiche e sulle prospettive dell'Unione.

Osserva come, per quanto riguarda il Programma di lavoro della Commissione per il 2011, presentato nel mese di ottobre 2010, debba premettersi che le iniziative in esso previste sono già state in larga misura avviate, rispetto alla data di trasmissione della relazione da parte del Governo al Parlamento (19 maggio 2011).

Rileva che il Programma viene presentato in un momento particolarmente impegnativo per l'UE. Infatti, malgrado i chiari segni di ripresa economica dopo la peggiore crisi degli ultimi decenni, il processo non è ancora consolidato. Un obiettivo prioritario delle nuove iniziative che la Commissione intende proporre e avviare nel 2011 sarà quindi quello di accelerare la crescita.

Sottolinea, in particolare, come il Programma di lavoro 2011 sia stato elaborato in base alle cinque priorità politiche principali dell'UE definite dal Presidente Barroso nel primo discorso sullo stato dell'Unione pronunciato al Parlamento europeo nel settembre 2010. Esse riguardano: la gestione della crisi economica e l'impulso alla ripresa; la crescita dell'occupazione, mediante il programma di riforme Europa 2020; la costruzione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza; l'avvio dei negoziati per un moderno bilancio dell'UE; la promozione del ruolo della UE sulla scena mondiale.

Osserva, con riferimento al tema della ripresa economica e del rilancio dell'occupazione, come uno dei capitoli del Programma sia dedicato alla crescita sostenibile. In questo ambito, nel 2011 la

Commissione prevede di definire, all'interno di un'iniziativa faro, il suo concetto di «uso efficiente delle risorse», per permettere di costruire un assetto basato su un utilizzo delle risorse che includa il passaggio ad una società a basse emissioni di carbonio e che definisca politiche settoriali su energia, trasporti e gestione delle risorse naturali, ad esempio l'agricoltura e la pesca, in un contesto sostenibile a lungo termine. Nel 2011 l'accento sarà posto, in particolare, sull'infrastruttura e sull'efficienza energetica, che comportano vantaggi immediati dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza energetica, tra cui un enorme potenziale di creazione di posti di lavoro. In tale contesto, si inserisce la pubblicazione del Libro bianco sul futuro della politica dei trasporti, che esamina il completamento dello spazio europeo dei trasporti allo scopo di fornire un'infrastruttura efficiente e senza soluzioni di continuità, articolata intorno a una rete principale e in grado di avvalersi delle innovazioni per garantire trasporti a basse emissioni di carbonio.

Per quanto riguarda le specifiche iniziative allo studio dell'UE, riportate negli allegati al Programma di lavoro, segnala, fra quelle di interesse della IX Commissione, il Piano strategico per la tecnologia dei trasporti e il Pacchetto *e-mobility*, finalizzati a introdurre progressivamente le nuove tecnologie nei diversi modi di trasporto. Fra le misure previste figurano il biglietto ferroviario integrato, il tachigrafo digitale, i pedaggi elettronici.

Nel settore ferroviario segnala la proposta di revisione del regolamento che istituisce l'Agenzia ferroviaria europea, al fine di estenderne le competenze, e la comunicazione in tema di accesso al mercato ferroviario, che avrà ad oggetto anche il settore del trasporto nazionale passeggeri.

Evidenzia come, nell'ambito del trasporto aereo, si prevedano una proposta di revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri, nonché proposte di revisione

della normativa in materia di servizi di assistenza a terra, bande orarie ed emissioni sonore degli aerei.

Fra le iniziative relative all'Agenda digitale, segnala: la proposta di riesame delle norme sul servizio universale nelle comunicazioni elettroniche, alla luce del progresso tecnologico e della evoluzione del mercato; la comunicazione sull'uso collettivo dello spettro radio; la comunicazione sulla vita privata e sulla fiducia nell'Europa digitale, finalizzata in primo luogo a migliorare il livello di protezione dei diritti degli utilizzatori delle comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, osserva come essa esponga nel dettaglio, alla luce delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione e negli altri strumenti di programmazione europea: gli orientamenti programmatici del Governo con riguardo, da un lato, ai profili istituzionali e a taluni aspetti generali del processo d'integrazione europea che si prospettano per il 2011 e, dall'altro lato, alle questioni generali attinenti alla gestione da parte del Governo delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee; gli orientamenti e le priorità del Governo relativi agli sviluppi attesi per il 2011 in materia di politica estera e di sicurezza comune e più in generale di azione esterna dell'Unione; le strategie di comunicazione del Governo per il 2011 in relazione alle attività dell'Unione e alla partecipazione ad essa dell'Italia.

Con riguardo al capitolo concernente la politica dei trasporti – oggetto di uno dei paragrafi del secondo capitolo, sezione 2, del documento – la Relazione segnala, in primo luogo, la prosecuzione dei lavori volti a garantire il riesame della politica delle Reti TEN-T. La Commissione europea ha infatti avviato il processo che dovrebbe condurre, entro il 2011, alla revisione degli orientamenti europei per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nel quadro del Nuovo Libro Bianco Trasporti per il periodo 2011-2020. La proposta legislativa di re-

visione dovrebbe essere presentata entro l'estate; in una fase successiva, tale proposta dovrebbe essere completata con misure legislative relative al finanziamento da parte dell'Unione europea.

In tale quadro, rammenta che per il Governo italiano resta prioritario l'investimento nel trasporto marittimo e nella logistica, con particolare riferimento al consolidamento dei porti dell'Unione, anche rispetto alla crescita del traffico est-ovest che attraversa il bacino del Mediterraneo.

Per il trasporto su terra, ricorda che la Relazione sottolinea l'importanza dell'avvio di iniziative in ambito di tecnologia ITS (Sistemi di Trasporto Intelligente), per aumentare gli standard di sicurezza stradale, nonché l'estensione del sistema ERTMS (Sistema di controllo europeo del traffico ferroviario) a tutte le reti ferroviarie dei 27 Paesi dell'Unione, quale obiettivo per un'effettiva interoperabilità del trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, fa presente che l'obiettivo prioritario evidenziato dalla Relazione è quello di realizzare compiutamente il Cielo Unico europeo, unificando il controllo dello spazio aereo europeo entro il 2012. La Commissione europea, del resto, ha invitato gli Stati membri ad accelerare la completa attuazione del Cielo Unico, mentre dovrebbe essere nominato il Gestore europeo della rete del traffico aereo, che verrà presumibilmente individuato in Eurocontrol (*European Organization for the Safety of Air Navigation*).

In questo settore, a fronte di un sempre maggior impegno e coinvolgimento della Commissione europea in tema di relazioni esterne in materia, ricorda che la Relazione sottolinea come, anche nel 2011, le Autorità aeronautiche italiane continueranno ad affiancare la Commissione nei negoziati con Stati terzi per la conclusione di accordi cosiddetti «orizzontali», volti all'inserimento negli accordi bilaterali in vigore delle cosiddette clausole comunitarie, che ne consentono l'allineamento alle

normative europee. La politica della Commissione, in tale contesto generale, intende anche proporre agli Stati terzi modelli di accordi aerei globali o «verticali» di sostanziale apertura. In linea con tali obiettivi europei, ricorda che il Governo italiano è impegnato a promuovere la definizione di nuove intese bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelle vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte internazionali e intercontinentali.

Osserva come la Relazione evidenzia inoltre che la Commissione europea intenderebbe avviare nel corso del 2011 una revisione complessiva delle norme in tema di aeroporti. Per quanto riguarda il numero di questi ultimi e la loro distribuzione sul territorio dell'Unione europea, essi sono ritenuti in genere adeguati dalla Commissione. Peraltro, non si esclude che ciascuno Stato membro possa presentare proposte per inserire aeroporti nella futura rete di trasporto TEN-T.

Per quanto concerne il settore della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, rileva come la Relazione, nell'ambito del capitolo riservato alla ricerca e sviluppo, sottolinei l'impegno del Governo nello sviluppo della connettività a banda larga, ai fini dell'attuazione dell'Agenda digitale, nell'ambito della strategia «Europa 2020». In questo contesto, si prevede la partecipazione dell'Italia al Gruppo di alto livello che deve elaborare proposte per l'attuazione dell'Agenda, nelle sue varie articolazioni.

Evidenzia, altresì, come la Relazione ricordi che, entro il 30 settembre 2012, si dovrà procedere alla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga e che l'interesse della Commissione nel sostenere tali investimenti è stato confermato dalla Comunicazione «La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale», del settembre 2010.

Osserva, da ultimo, come la Relazione sottolinei le prospettive di rafforzamento e del ruolo e delle funzioni affidati all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e

dell'informazione (ENISA) e come essa segnali l'impegno del Governo per il processo di revisione della direttiva 1999/5/CE, in materia di criteri di conformità degli apparecchi di telecomunicazione.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sui documenti in oggetto, si riserva di presentare una proposta di parere.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.**

**C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, nominato ai fini della elaborazione di un testo unificato, ha concluso i propri lavori lo scorso 31 maggio.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base il

testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, sarà fissato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Giachino ha proposto di modificare il primo capoverso del dispositivo della risoluzione in titolo, nel senso di sostituire le parole: « a fare proprie », con le seguenti: « a valutare ». Chiede quindi al presentatore della risoluzione, onorevole

Lovelli, se intende accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Mario LOVELLI (PD) dichiara di non poter accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, in quanto ritiene che di fronte ad un atto di indirizzo puntuale come quello in oggetto, il Governo dovrebbe assumere una posizione netta di rifiuto o di accoglimento dell'atto stesso, dandone puntuale motivazione. Ritiene che, nel caso specifico, l'atteggiamento del Governo sia ancor più incomprensibile posto che l'atto di indirizzo riproduce sostanzialmente il contenuto delle proposte emerse in una riunione tenutasi in provincia di Alessandria a cui ha partecipato lo stesso sottosegretario Giachino.

In conclusione, quindi, ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, dopo quasi due mesi dall'avvio della discussione della risoluzione in oggetto, svisciva il carattere dispositivo della risoluzione stessa e si risolva in una sostanziale « presa in giro », anche perché l'orario estivo dei treni è già entrato in vigore e non c'è stata alcuna modifica rispetto a quanto era stato già preannunciato. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire nella prossima seduta puntuali elementi di valutazione in merito alla posizione favorevole o contraria che intenderà assumere in ordine alla risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO assicura che da parte sua non c'è alcuna intenzione di mancare di riguardo né alla Commissione né alle istanze che provengono dal territorio di Alessandria. Ciò premesso, si impegna a portare all'attenzione della Commissione nella prossima seduta una puntuale relazione sul tema oggetto della risoluzione, motivando dettagliatamente gli orientamenti che il Governo intende assumere al riguardo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea come il Governo di fronte ad una risoluzione puntuale come quella in titolo do-

vrebbe fornire alla Commissione elementi di valutazione altrettanto puntuali, tenendo conto anche delle recenti novità in merito alla preannunciata quotazione in borsa di Ferrovie dello Stato. Auspica quindi che nella prossima seduta il Governo presenti alla Commissione tutti gli elementi necessari per motivare adeguatamente la sua posizione sull'atto di indirizzo in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 22 giugno 2011.*

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**C. 3681 Velo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**C. 3681 Velo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4296 Nastri).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge Nastri n. 4296 recante disposizioni concernenti la programmazione, la realizzazione e l'organizzazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali nazionali, che vertendo sulla stessa materia della proposta di legge in oggetto, deve intendersi ad essa abbinata. Ricorda quindi che la prossima settimana riprenderanno i lavori del Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo base, anche alla luce della proposta di legge testé abbinata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. (C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).*

1. La presente legge prevede misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

ART. 2.

*(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).*

1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa

a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l'interessato, i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conduttore del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.

3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in tempo reale lo stato della

propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 3.

5. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento e i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi.

6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. A tale fine l'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio che ha rilasciato la patente nautica. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

### ART. 3.

*(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).*

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1.

2. Nella banca dati sono riportati i dati relativi :

a) alle violazioni e all'incidentalità;

b) al procedimento di rilascio, alla convalida, alla scadenza di validità, al rilascio di duplicati, al rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente;

c) alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell'articolo 2

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituito un archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da diporto, indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei

limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede:

quanto a euro 600 mila per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a euro 100 mila a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Delega al Governo).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi competenti delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni;

d) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica;

e) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione;

f) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo

alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.

## ART. 5.

*(Sportello telematico del diportista).*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 6.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 2.